

Allegato "B" a Rep. n. 26.474/7.512

**STATUTO**  
**"Fondazione Casa della Carità - San**  
**Giuseppe"**

**Articolo 1 - Costituzione e sede**

E' costituita una Fondazione denominata "Fondazione Casa della Carità San Giuseppe" di seguito nominata "Fondazione" con sede legale in MONTECCHIO EMILIA (RE) in via Ercole Franchini al numero 45.

Il Consiglio di Gestione, di cui al successivo art. 10, ha facoltà di modificare l'indirizzo della sede legale; la variazione della sede all'interno dello stesso Comune non comporta modifica dello statuto.

La Fondazione nasce come evoluzione dell'attività svolta precedentemente dall'istituzione religiosa "Casa della Carità S. Giuseppe" fondata il 13 dicembre 1945, ad opera di Don Ennio Caraffi, e dedicata alla memoria del sacerdote montecchiese, martire di guerra, Don Giuseppe Iemmi.

Il 19 marzo del 1952, nell'occasione del Patrono della Casa, il Vescovo di allora, Mons. **Beniamino Socche**, ha benedetto la posa della prima pietra dell'attuale struttura. Esattamente 50 anni dopo, il 19 marzo del 2002, il suo successore Mons. **Adriano Caprioli**, ha benedetto la posa della prima pietra della Casa del Clero Anziano destinata ad accogliere sacerdoti in stato di necessità, coronando un desiderio più volte espresso dal Fondatore. Le due strutture denominate **Casa della Carità** e **Casa del Clero**, hanno finalità e scopi diversi ma sono espressione della Parrocchia di Montecchio e, in stretta collaborazione con questa, sono affidate sotto il profilo amministrativo e gestionale alla presente Fondazione.

**Articolo 2 - Tipologia**

La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile.

**Articolo 3 - Scopi**

La Fondazione persegue finalità assistenziali, socio-sanitarie e sanitarie, educative, formative, ricreative e di beneficenza. In particolare, la

Fondazione, ispirata ai valori cristiani e al magistero della Chiesa Cattolica, non ha scopo di lucro ed è stata istituita, principalmente ma non esclusivamente, per assistere, materialmente e moralmente, con cristiano amore e secondo lo Spirito del Vangelo, le persone non autosufficienti di ambo i sessi, le persone sole e/o abbandonate, i senza tetto e chiunque sia privo di sostegno e conforto. La Fondazione, in riferimento ai medesimi valori e principi di cui sopra, può anche operare nel campo della educazione e istruzione dei bambini.

Gli scopi della Fondazione sono:

1 - aiutare gli Ospiti, nel rispetto della loro libertà, a migliorare o recuperare la fede battesimale e vivere nella speranza cristiana attraverso l'amore con i fratelli;

2 - sviluppare la fiducia in Dio Padre, in Gesù morto e Risorto e nello Spirito Santo salvifico attraverso la coscienza del perdono e dell'infinito amore paterno. Questo nella accettazione della sofferenza e della morte come passaggio verso il Regno dei cieli;

3 - creare una famiglia per gli Ospiti e le persone che operano o frequentano la Casa, una famiglia come fondamento dell'amicizia, dell'amore fraterno ed espressione della Chiesa domestica;

4 - offrire una assistenza premurosa e fraterna che, accogliendo i dettami della semplicità evangelica, possa prevenire ogni reale necessità;

5 - educare e formare i bambini attraverso apposite opere (es. scuole dell'infanzia) nel rispetto delle norme statali in materie di istruzione unitamente all'azione di catechesi e di educazione cristiana ai cui la Fondazione si ispira.

La Fondazione intende inoltre raccordarsi e sviluppare sinergie e collaborazioni con altri organismi, pubblici o privati, italiani od esteri, che operino nei settori d'interesse della Fondazione o che ne condividano lo spirito e le finalità.

#### **Articolo 4 - Attività strumentali, accessorie e connesse**

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà tra l'altro:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche

per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili;

b) la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

c) amministrare e gestire i beni di cui sia locataria, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti;

d) stipulare convenzioni e/o appalti per l'affidamento a terzi di parte delle attività;

e) partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

f) svolgere attività di raccolta fondi e finanziamenti per la realizzazione e il sostegno delle proprie iniziative;

g) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, i relativi addetti e il pubblico;

h) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

#### **Articolo 5 - Patrimonio**

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti iniziali in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati dai Fondatori in sede di atto costitutivo;

- accantonamenti (riserve) derivanti principalmente dagli avanzi di esercizio rilevati a fine anno. Tali riserve potranno essere impiegate anche per la

copertura di eventuali perdite o disavanzi di gestione, oltre che per la realizzazione degli scopi e delle attività di cui agli artt. 3 e 4.

- dai beni mobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto; nel caso in cui alla Fondazione pervengano beni immobili per successioni, donazioni od altre cause, gli stessi dovranno essere alienati nei tempi più brevi possibili, compatibilmente con le condizioni del mercato immobiliare.

- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Gestione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;

- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Il patrimonio iniziale non potrà mai scendere sotto il livello iniziale rappresentato dal Fondo di dotazione, nel limite del possibile potrà essere incrementato a supporto delle finalità dell'ente.

#### **Articolo 6 - Gestione ordinaria**

La gestione della Fondazione si avvale delle seguenti entrate ordinarie:

- dalle rette riscosse direttamente o indirettamente a carico degli Ospiti delle strutture gestite;

- dalle convenzioni e/o contratti con Enti pubblici;

- dalla beneficenza e lasciti da parte di benefattori sia in denaro che attraverso beni materiali;

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi, è tassativamente vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili od avanzi di gestione.

#### **Articolo 7 - Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il

mese di novembre il Consiglio di gestione approva il bilancio di programmazione e di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli 2423 bis e seguenti del codice civile. I bilanci devono essere annualmente presentati al Vescovo della Diocesi di Reggio Emilia - Guastalla.

Copia del bilancio d'esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata e/o trasmessa, se previsto, nei modi di legge.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Gestione, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

#### **Articolo 8 - Fondatori**

L'unico soggetto fondatore della Fondazione è la Parrocchia San Donnino M. di Montecchio Emilia rappresentata dal parroco pro-tempore.

#### **Articolo 9 - Organi della Fondazione**

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Gestione;
- il Presidente della Fondazione e il Vice Presidente.

#### **Articolo 10 - Consiglio di Gestione**

Il Consiglio di Gestione è composto da un numero

fisso di sei membri, persone fisiche, così definito:

- il Parroco pro-tempore o suo delegato della Parrocchia San Donnino M. di Montecchio Emilia;
- 3 (tre) nominati dal Parroco pro-tempore della Parrocchia S. Donnino M. di Montecchio Emilia sentiti il Consiglio Pastorale e il Consiglio per gli affari economici della Parrocchia;
- 2 (due) nominati dal Vescovo della Diocesi di Reggio Emilia - Guastalla di cui uno in rappresentanza del Clero Diocesano.

La nomina non comporta rappresentanza dell'ente nominante.

I membri del Consiglio di Gestione restano in carica 3 (tre) esercizi e sono sempre rieleggibili.

I membri del Consiglio di Gestione possono essere revocati in corso di mandato solo per:

- dichiarazione di incapacità di agire;
- condanne penali, anche in primo grado di giudizio;
- altri casi previsti dal codice civile.

Il membro del Consiglio di Gestione che, senza giustificato motivo, non partecipa, a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, si dovrà provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al secondo comma, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Gestione.

Il Consiglio di Gestione determina, in conformità agli scopi statutari, gli obiettivi ed i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare provvede a:

- approvare (su indicazione del Direttore/Tesoriere) le rette a carico degli Ospiti (entro la chiusura dell'esercizio) ed eventuali variazioni in corso d'anno. Nella definizione delle singole quote si terrà conto, nei limiti del possibile, delle condizioni finanziarie dell'Ospite e della sua famiglia salvaguardando sempre l'aspetto caritativo della struttura.

- stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 3 e 4;

- amministrare e gestire la Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio stesso;
- predisporre e approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo;
- nominare al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere;
- nominare, ove opportuno, il Direttore della Fondazione, determinandone natura, durata e qualifica del rapporto;
- deliberare eventuali modifiche statutarie ferme restando le finalità della Fondazione e sentito il parere vincolante del Fondatore;
- deliberare modifiche alla sede legale;
- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio a norma del successivo art.13;
- deliberare l'oggetto e gli obiettivi di eventuali deleghe ai consiglieri;
- deliberare (su indicazione del Direttore/Tesoriere) sull'eventuale assunzione di personale dipendente e sulla gestione dei rapporti di lavoro.

Le deliberazioni concernenti la modifica della sede legale, l'approvazione del bilancio, l'approvazione delle modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Ente, sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti (3) con votazione palese.

La partecipazione dei membri del Consiglio di Gestione è gratuita, potrà essere riconosciuto un rimborso spese in relazione agli impegni e ai trasferimenti necessari per partecipare alle adunanze e alle riunioni in qualità di consigliere.

#### **Articolo 11 - Convocazione e quorum**

Il Consiglio di Gestione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno quattro dei suoi membri senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati almeno cinque (5) giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre (3) giorni prima della data fissata. Il Consiglio dovrà riunirsi almeno tre (3) volte

l'anno.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono determinati rispettivamente secondo il metodo della maggioranza dei consiglieri (4 su 6) e della maggioranza dei presenti, salvo quanto previsto dall'art. 10. In caso di parità di voti tra i presenti prevale il voto del Presidente della seduta del consiglio.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente. In caso d'assenza anche del Vice Presidente, la riunione sarà presieduta dal Consigliere più anziano d'età.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e da un segretario di volta in volta individuato fra i presenti.

#### **Articolo 12 - Presidente della Fondazione**

Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio di Gestione, è scelto fra i consiglieri, ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di assenza od impedimento del Presidente della Fondazione, il Vice Presidente lo sostituisce a tutti gli effetti.

Per gli aspetti amministrativi il Presidente si avvale del Tesoriere, regolarmente eletto tra i membri del Consiglio, che sovrintende alla gestione amministrativa dell'Ente rendendo conto al Consiglio dell'andamento economico della gestione e proponendo



le misure atte alla gestione ordinaria. Per decisioni "straordinarie" di urgenza il Tesoriere può avvalersi dell'assenso diretto del Presidente (ed in sua assenza del Vice Presidente) salvo poi portare a ratifica dei consiglieri nel primo Consiglio utile.

**Articolo 13- Scioglimento**

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di gestione alla Diocesi di Reggio Emilia e Guastalla.

**Articolo 14 - Clausola di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge dettate in tema di fondazioni private riconosciute.

F.to Corrado Botti

F.to Elena Covri Notaio